



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 23.8.2017  
COM(2017) 451 final

2017/0205 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura speciale di deroga  
all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul  
valore aggiunto**

## RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 7 ottobre 2016, la Polonia ha chiesto una deroga all'articolo 193 della direttiva IVA al fine di applicare il meccanismo dell'inversione contabile ai dischi rigidi come le unità a stato solido (*solid-state drives* - SSD) e le unità disco rigido (*hard disk drives* - HDD). A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 12 e del 13 luglio 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 13 luglio 2017 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

In linea generale, l'articolo 193 della direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la Polonia chiede una deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per essere autorizzata ad applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di tutti i dischi rigidi (comprese SSD e HDD) che non sono contemplate dall'articolo 199 *bis* della direttiva IVA. A norma di tale procedura, il soggetto passivo destinatario delle cessioni diventa debitore dell'imposta. Tale soggetto passivo, a condizione che goda di un pieno diritto a detrazione, dichiarerebbe e detrarrebbe allo stesso tempo l'IVA corrispondente alla cessione, senza quindi che venga effettuato alcun versamento effettivo dell'IVA all'erario.

La Polonia chiede la deroga per evitare un'ulteriore diffusione delle frodi IVA nel settore dei dischi rigidi. La Polonia, sulla base dell'articolo 199 *bis* della direttiva IVA, ha applicato il meccanismo dell'inversione contabile a un certo numero di prodotti elettronici (smartphone, laptop, console di gioco, ecc. e, di recente, processori). Secondo tale paese, dopo l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di questi ultimi prodotti, i dischi rigidi si sono aggiunti alla categoria dei prodotti elettronici usati per le frodi IVA. Le frodi IVA sul mercato dei dischi rigidi hanno assunto proporzioni crescenti tramite il ricorso al meccanismo dell'operatore inadempiente. Le dimensioni e la portata di tale pratica hanno un impatto diretto estremamente negativo sui distributori che non partecipano alla frode e causano una diminuzione del gettito IVA.

Sulla base delle informazioni presentate dalla Polonia, il meccanismo di frode consiste nel fatto che gli operatori disonesti registrano entità a un determinato indirizzo e per un certo periodo di tempo presentano le dichiarazioni dei redditi. Tali entità attendono il momento opportuno per effettuare alcune vendite su larga scala nel mercato interno, riscuotere l'IVA dai loro clienti e chiudere la propria attività senza pagare l'IVA dovuta all'erario. Nella maggioranza dei casi è impossibile controllare tali entità, considerate le difficoltà di trovare il luogo effettivo in cui esse svolgono la loro attività e le persone che vi partecipano a causa del

fenomeno degli uffici virtuali, dei frequenti cambiamenti di sede legale, della mancanza di documenti relativi alle operazioni realizzate, ecc.

La Polonia ha adottato una serie di misure per contrastare e prevenire tali tipi di frode (riforma dell'amministrazione fiscale per concentrare risorse sulla lotta contro le frodi, introduzione del file unico di verifica fiscale, dichiarazioni IVA mensili obbligatorie, introduzione di sanzioni amministrative, ecc.) e sono in corso ulteriori riforme (ad es. sistema volontario di scissione dei pagamenti). Tuttavia, fino a quando le misure produrranno risultati effettivi, la Polonia ritiene necessario un sostegno supplementare sotto forma di una misura temporanea, ossia l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile a livello nazionale.

Si propone di concedere la deroga dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Poiché fino alla scadenza della deroga le misure adottate dovrebbero portare i risultati attesi, la Polonia non avrà più bisogno di derogare all'articolo 193 della direttiva IVA per quanto riguarda le cessioni di dischi rigidi. Il rinnovo della deroga non dovrebbe quindi essere necessario.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale in un settore specifico.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Polonia e concerne solo questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione mira a prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale nel settore dei dischi rigidi. Il meccanismo dell'inversione contabile dovrebbe aiutare

la Polonia a fermare l'ulteriore diffusione della frode e a prevenire le frodi IVA nel settore dei dischi duri. Di conseguenza la misura di deroga avrà un'incidenza potenzialmente positiva.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2020.

Proposta di

## DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 7 ottobre 2016, la Polonia ha chiesto una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE al fine di applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di dischi rigidi come le unità a stato solido e le unità disco rigido.
- (3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettere del 12 e del 13 luglio 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 13 luglio 2017 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (4) I dischi rigidi, che non sono contemplati dall'articolo 199 *bis* della direttiva 2006/112/CE, si sono aggiunti alla categoria dei prodotti elettronici usati per le frodi IVA in Polonia. Secondo tale paese, si è rilevato un aumento delle frodi IVA nel mercato dei dischi rigidi tramite il ricorso al meccanismo dell'operatore inadempiente. Le dimensioni e la portata di tale pratica hanno un impatto diretto estremamente negativo sui distributori che non partecipano alla frode e causano una diminuzione del gettito IVA.
- (5) La Polonia ha adottato una serie di misure per contrastare e prevenire le frodi IVA. Tuttavia, fino a quando le misure produrranno risultati effettivi, la Polonia ritiene necessario un sostegno supplementare sotto forma di una misura temporanea, ossia l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile.
- (6) È pertanto opportuno autorizzare la Polonia ad applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di dischi rigidi come le unità a stato solido e le

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

unità disco rigido a decorrere dal 1° gennaio 2018. La deroga dovrebbe essere limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2020.

(7) Fino alla scadenza della deroga le misure adottate dalla Polonia dovrebbero impedire un'ulteriore diffusione delle frodi IVA nel settore dei dischi rigidi e, di conseguenza, la Polonia non avrà più bisogno di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne tali cessioni. La Polonia non dovrebbe pertanto chiedere il rinnovo della deroga.

(8) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Polonia è autorizzata a designare il destinatario quale debitore dell'IVA nel caso delle cessioni di dischi rigidi come le unità a stato solido e le unità disco rigido.

#### *Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2020.

#### *Articolo 3*

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*